

K.R.Energy S.p.A.
Sede Legale in San Potito Sannitico (CE)
Strada Provinciale per Gioia Sannitica
Capitale Sociale Euro 93.073.184,03 i.v.
Registro Imprese di Caserta e C.F. 01008580993
R.E.A. di Caserta 314821 Partita IVA 11243300156
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.p.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI K.R.ENERGY S.p.A., IN UNICA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 PER ILLUSTRARE GLI ARGOMENTI POSTI AL PRIMO E SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione approvata dal consiglio di amministrazione in data 6 novembre 2018

Documento messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
e sul sito www.kreenergy.it il giorno 7 novembre 2018

Assemblea ordinaria
in unica convocazione il 18 dicembre 2018 ore 11:00
in San Potito Sannitico, Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

1. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci di K.R.Energy S.p.A. ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile
2. Nomina dei componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2018 – 2020
 - 2.1 nomina dei componenti mediante voto di lista
 - 2.2 determinazione del compenso spettante ai sindaci

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") per illustrare agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. gli argomenti posti al primo e secondo punto dell'ordine del giorno.

La stessa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della società www.krenergy.it contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

1. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci di K.R.Energy S.p.A. ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato per deliberare in merito ad una proposta di azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e di sindaci, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile.

Ricostruzione degli eventi – Rilevanza

1) Premessa

A seguito del rinnovo delle cariche sociali di K.R.Energy S.p.A (anche la “Società” o “KRE”) avvenuto in data 3.08.2016, la Società si è preoccupata di eseguire le verifiche su taluni scelte operate in passato in violazione delle norme, dello Statuto e delle norme regolamentari, che in alcuni casi appaiono come dei veri e propri illeciti commessi in danno della Società e del Gruppo.

Per evitare il verificarsi di tali fatti, portati anche a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza, la Società ha intrapreso una pluralità di iniziative con il principale intento di fare chiarezza a tutela del Gruppo e di attivare opportune azioni di miglioramento per evitare che fatti analoghi si ripetano.

Le attività di valutazione hanno preso le mosse dalla denuncia del socio, dott. Giovanni Borgini, formulata ex art. 2408 Codice Civile in data 11.05.2016, dalla relazione del Collegio Sindacale del 15.06.2016 e dal complesso delle verifiche eseguite sugli atti societari dai nuovi organi sociali e di cui è stata data evidenza anche in apposite comunicazioni date in risposta a richieste della Autorità di Vigilanza CONSOB.

Gli approfondimenti riguardano attività e fatti verificatisi nel periodo intercorso tra il gennaio 2015 ed il 3.08.2016 e si sono concentrati sull'opportunità di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Denuncia ex art. 2408 Codice Civile del dott Giovanni Borgini

In relazione ad una serie di attività poste in essere da alcuni amministratori l'11.05.2016, il dott. Giovanni Borgini, all'epoca titolare del 3,45% del capitale sociale della Società, ha presentato una denuncia ai sensi dell'art. 2408 Codice Civile. Nello specifico, tale denuncia ex art. 2408 Codice Civile ha ad oggetto alcune operazioni industriali portate a compimento in “palese conflitto di interessi ...”. La denuncia del socio dott. Borgini ha avuto a riferimenti i seguenti profili:

(a) la cessione da parte della Società del 100% della quota di CO.S.E.R. S.r.l. (anche “Coser”) a E.VA. Energie Valsabbia S.p.A. (anche “EVA”). In particolare è stato richiesto di conoscere se l'importo pattuito per la compravendita sia stato interamente incassato dalla Società ovvero, in caso contrario, quali azioni siano state intraprese dal Consiglio di Amministrazione di KRE a tal riguardo;

(b) l'acquisto da parte di Krenergy Undici S.r.l. (“KRE 11”) di due impianti eolici da Ascent Resources Italia S.r.l. (anche “Ascent”). È stato richiesto di conoscere se l'importo complessivo pattuito sia stato integralmente corrisposto ad Ascent Resources Italia S.r.l., nonché di accertare se si fossero verificate le performance degli impianti garantite contrattualmente e, in caso negativo, se fosse avvenuto il riconoscimento del rimborso (così come contrattualmente previsto) da parte del venditore in favore di Krenergy Undici S.r.l.;

(c) la stipulazione di un contratto di fornitura di pale eoliche intervenuto fra Kre Wind S.r.l. (“KRE Wind”) e Ascent Resources Italia S.r.l.. Con riferimento a tale operazione è stato richiesto di verificare quali importi fossero stati corrisposti alla Ascent Resources Italia S.r.l. alla data della denuncia, nonché di accertare l'avvenuto rispetto da parte della Ascent Resources Italia S.r.l. delle date di consegna previste contrattualmente;

(d) l'accordo per l'acquisizione da parte di Italdro S.r.l. di un impianto idroelettrico in fase di realizzazione in Provincia di Bergamo dalla Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. (anche “Erva”), ERVA S.r.l., e successiva risoluzione del medesimo.

(e) l'accordo preliminare concluso tra Kre Idro S.r.l. (“KRE Idro”) ed i precedenti soci di Rotalenergia S.r.l. per l'acquisto del 100% delle quote di quest'ultima. A tal riguardo, il dott. Borgini ha richiesto se la Società si fosse munita delle necessarie coperture finanziarie per far fronte agli impegni di spesa assunti nell'ambito di tale operazione;

(f) il contratto di consulenza stipulato fra KRE e Steel S.r.l. In particolare, è stato richiesto se la Società avesse effettuato opportune verifiche sul dott. Gianluigi Facchini, cui è riconducibile la Steel S.r.l. in merito alle condanne penali che hanno interessato lo

stesso, oltre che ad accertare l'avvenuta partecipazione del dott. Facchini alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società nel periodo compreso tra la metà del 2015 sino al marzo 2016, nonché sull'eventuale influenza dello stesso in merito al compimento delle operazioni di cui alle precedenti lettere (b), (c) e (d);

(g) la verifica - con riferimento alle precedenti operazioni di cui alle lettere (b), (c), (d) - sull'informativa resa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito ad un conflitto di interesse ipotizzato sulla base dei rapporti fra i legali rappresentanti, nonché fra i soci di appartenenza delle società coinvolte nelle operazioni di cui alle lettere (b), (c), (d);

(h) la verifica sull'avvenuta esecuzione delle suddette operazioni se le stesse sono avvenute a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero del solo Comitato Esecutivo, ovvero del solo Amministratore Delegato, dott. Antonio Bruno.

II) Gli organi sociali in carica all'epoca dei fatti

I fatti sono da riferire alle azioni poste in essere dal gennaio 2015 al 3.08.2016 (data di insediamento di un diverso Consiglio di Amministrazione), dai precedenti organi sociali della Società.

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Componenti del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti tenuta il 13.07.2015 ed in carica fino al 3.08.2016:

Umansky Serge Presidente e componente del Comitato esecutivo;
Vicino Giovanni Angelo, Vice Presidente e componente del Comitato esecutivo;
Bruno Antonio, Amministratore Delegato e componente del Comitato esecutivo;
Butler Cassar Andrew, Consigliere indipendente;
Canonica Moreno Carlo Giuseppe, Consigliere indipendente;
Perazzoli Isabella, Consigliere esecutivo e componente del Comitato esecutivo;
Stracquadanio Tiziana, Consigliere indipendente;
Tedeschi Gaetano, Consigliere;
Umansky Irene, Consigliere.

Componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino al 13.07.2015:

Vicino Giovanni Angelo, Presidente;
Del Bianco Livio Augusto, Vice Presidente – Consigliere indipendente;
Bruno Antonio, Amministratore delegato;
Dall'Oco Paola, Consigliere indipendente;
Mazza Claudia, Consigliere indipendente;
Moccia Marco, Consigliere;
Salvadori Chiara, Consigliere indipendente;
Stracquadanio Tiziana, Consigliere indipendente;
Tedeschi Gaetano, Consigliere;
Tranquilli Alessandro, Consigliere indipendente;
Von Wuster Nicolò Filippo, Consigliere.

Componenti del Collegio Sindacale con indicazione della permanenza in carica nel periodo da gennaio 2015 al 3.08.2016.

Componenti del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea degli Azionisti tenuta il 28.05.2013 ed in carica fino al 16.06.2016 ad eccezione del Componente dott. Paola Dall'Oco nominata dall'Assemblea del 13.07.2015

Fabio Petruzzella Presidente dal 28.05.2013 al 16.06.2016 e poi riconfermato alla carica con assemblea del 16.06.2016 – durata in carica 19 mesi

Elisa Luciano dal 28.05.2013 al 8.06.2015 – durata in carica 5 mesi

Giamberto Cuzzolin dal 28.05.2013 al 5.10.2015 – durata in carica 9 mesi

Ombretta Marchiodi (già sindaco supplente) dall'8.06.2015 al 13.07.2015 – durata in carica 1 mese

Paola Dall'Oco dal 13.07.2015 al 16.06.2016 - durata in carica 11 mesi

Giuseppe Pisano (già sindaco supplente) dal 5.10.2015 al 16.06.2016 – durata in carica 9 mesi

Componenti del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea degli Azionisti tenuta il 16.06.2016 ed in carica alla data del 3.08.2016

Fabio Petruzzella confermato alla carica: Vedasi sopra

Luca Aurelio Guarna dal 16.06.2016 al 30.06.2016 - durata in carica 0 mesi

Eleonora Briolini dal 16.06.2016 al 3.08.2016 (dimessasi in data 4.07.2016) - durata in carica 0 mesi.

Ai fini della ricostruzione degli eventi, deve essere precisato che gli amministratori dott. Serge Umansky, Presidente, ed dott. Antonio Bruno, Amministratore Delegato, in carica fino al 3.08.2016, erano stati eletti dalla lista del socio di maggioranza relativa "Whiteridge Investment Funds SPC Limited" (anche "Whiteridge").

La Whiteridge ha detenuto il pacchetto azionario di maggioranza in KRE fino al 1.06.2016, come risulta dal comunicato stampa del 9.06.2016 di KRE, dove si rende noto che "in data 1.06.2016 Rise Equity S.p.A. ha acquistato da Whiteridge Investment Funds SPC l'intero pacchetto detenuto dalla stessa in K.R.Energy, pari a n. 7.312.415 azioni ordinarie, rappresentative del 22,1% del relativo capitale sociale all'epoca dei fatti.

Come sarà spiegato dopo, la circostanza rileva in quanto i fatti hanno ad oggetto operazioni e contratti negoziati con fornitori e controparti riconducibili ad alcuni amministratori di KRE, in particolare a Serge Umansky; contratti rivelatisi molto dannosi per KRE e per le sue controllate.

Il dott. Serge Umansky, Presidente del Consiglio di Amministrazione di KRE dal 21.7.2015 fino al 3.8.2016, nella Relazione Annuale del Consiglio di Amministrazione sul sistema di Corporate Governance e gli Assetti Proprietari risulta essere membro del Comitato di Investimento di Signet oltre che Responsabile dell'Investment Team dei fondi Whiteridge, gestiti dalla stessa Signet.

III) Le controparti coinvolte:

E.VA Energie Valsabbia S.p.A. (anche "EVA") acquirente della società C.O.S.E.R. S.r.l. (anche Coser") titolare di cinque impianti fotovoltaici - da KRE (venditore).

Ascent Resources Italia S.r.l. (anche "Ascent"), fornitrice di impianti mini eolici in favore di KRE 11 e di 30 poi ridotti a 20 aerogeneratori in favore di KRE Wind. Ascent ha la sede legale in Roma, via Cassia 1020 e la sede di una unità immobiliare in Milano, piazza del Carmine 4, stesso indirizzo in cui risulta essere ubicata la sede di Whiteridge Partners S.r.l., società avente medesima denominazione del socio di maggioranza relativa Whiteridge Investment Funds SPC Limited; le pale fornite da Ascent risultano prodotte dalla società Greenstorm S.r.l., società avente come amministratore unico Gian Battista Facchini.

Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. (anche "Erva"), controparte di Italdro, relativamente alla cessione di un ramo di azienda di una terza società (BBE S.r.l.), comprensivo di un impianto idroelettrico. Il rapporto contrattuale tra Erva e Italdro veniva instaurato il 26.2.2016 e risolto il 6.04.2016. Erva all'epoca dei fatti, aveva la propria sede legale in Milano, piazza del Carmine 4, stesso indirizzo della sede legale di Whiteridge Partners S.r.l., società avente medesima denominazione del socio di maggioranza relativa Whiteridge Investment Funds SPC Limited. L'amministratore unico di Erva durante i rapporti contrattuali con Italdro era il sig. Pace Adriano. Va sin da ora osservato che la società Whiteridge Partners S.r.l., anche dopo il 29.12.2015, aveva nel proprio Consiglio di Amministrazione il sig. Pace Adriano.

Steel S.r.l., società di consulenza e gestione strategica nel settore delle energie rinnovabili, controparte di KRE quale consulente della stessa nell'ambito del settore delle energie rinnovabili con contratto stipulato il 25.6.2015 e risolto il 7.4.2016. Amministratore unico di Steel S.r.l. all'epoca dei fatti risulta essere il sig. Andrea Andreani, già nel Consiglio di Amministrazione di Whiteridge and Partners sino al 29.12.2015. Anche Steel S.r.l. aveva sede in Milano, Piazza del Carmine, 4. Nel contratto di consulenza Steel S.r.l. individuava come proprio professionista il sig. Facchini Gianluigi (parente di Gian Battista, amministratore unico di Greenstorm). Le società Steel S.r.l. ed ERVA all'epoca dei fatti risultano possedute al 100% da Starlight S.r.l. (con sede in Milano, viale Sabotino, 19/2, con amministratore unico il sig. Andreani Andrea – quest'ultimo anche amministratore di Steel S.r.l.).

IV) I contratti oggetto di valutazione

Sub 1) Contratto di Cessione da parte di KRE ad EVA del 100% delle quote di CO.S.E.R S.r.l. (anche "Coser"), per il prezzo di Euro 13.400.000,00.

La cessione di Coser, titolare di 5 impianti fotovoltaici si inserisce nell'ambito delle scelte strategiche di KRE. Il contratto di compravendita, per il prezzo complessivo di Euro 13.400.000,00, ha previsto la costituzione di un deposito cauzionale di Euro

2.865.000,00 a favore dell'acquirente, di cui Euro 865.000,00 da restituire al venditore KRE subordinatamente al rilascio del nulla osta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) alla cessione di crediti derivanti dalle tariffe incentivanti, nonché Euro 2 milioni destinati a copertura delle dichiarazioni e garanzie del venditore. A conclusione dell'operazione del 10.04.2015 è insorta una controversia fra le parti per la restituzione dell'importo di Euro 865.000, avendo Eva eccepito il mancato rilascio del nulla osta da parte del GSE alla cessione dei crediti derivanti dalle tariffe incentivanti e contestando quindi la restituzione dei fondi. Eva ha avanzato, inoltre, nei confronti di KRE una richiesta di indennizzo di Euro 460.000, in base al contratto di compravendita, derivante a suo dire, dalla violazione degli obblighi di informativa (Eva non sarebbe stata posta a conoscenza dell'esistenza di una convenzione fra Coser e l'Acquedotto Pugliese in forza della quale la prima avrebbe dovuto pagare una indennità annuale di Euro 15.000 al secondo dal 2011 al 2015 per complessivi Euro 457.689, e per la quale avrebbe già pagato, alla data della cessione, Euro 92.000; tuttavia, non veniva data evidenza del pagamento pari a Euro 92.000).

Il 12.05.2016 il Consiglio di Amministrazione di KRE delegava il dott. Bruno (Amministratore Delegato) a trattare con EVA al fine di ottenere il miglior risultato per il recupero di Euro 865.000, con obbligo di rendiconto e di ratifica ai successivi Consigli di Amministrazione. L'Amministratore Delegato concludeva un accordo transattivo con EVA il 13.05.2016 (prima ancora di riferire al Consiglio di Amministrazione della società KRE) che prevedeva tra le altre clausole "il pagamento a EVA da parte di KRE di Euro 92.000 "senza nulla riconoscere e con riserva di espressa ripetizione delle somme all'esito del periodo di negoziazione" con l'Acquedotto Pugliese. Dall'altro lato, EVA avrebbe restituito gli Euro 865.000 in due tranches, la prima pari a Euro 473.850 (il 13.05.2016) e la seconda pari a Euro 391.150 (il 31.07.2016, subordinatamente alla ricezione del predetto nulla osta da parte del GSE).

I fatti sono stati censurati dal Collegio Sindacale, relazione del 15.06.2016, ed evidenziato come al di là del fatto che non vi era stata l'adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione degli accordi intrapresi, non si comprendeva la logica del pagamento di Euro 92.000 a EVA dal momento che EVA ben poteva contare su un deposito cauzionale di Euro 2.000.000 (ridotto poi in via transattiva a Euro 1.800.000). Ma v'è di più, il 2.11.2016, il legale di EVA ha recapitato all'avvocato di KRE copia in formato pdf di una lettera datata 13.05.2016, sottoscritta dal precedente Amministratore Delegato di KRE, dott. Antonio Bruno, e indirizzata a EVA, con la quale si impegnava KRE ad indennizzare e garantire EVA e Coser di tutti i danni derivanti dalla convenzione tra Coser e Acquedotto Pugliese, facendosi carico degli stessi anche compensando, ove necessario, l'importo di 391.149,49 Euro della Seconda Tranche e con rinuncia alle penali nei confronti di EVA. Lettera mai resa manifesta in KRE, né all'organo gestorio, né a quello di controllo, né agli uffici direttivi.

Per le vicende narrate, pendono tre giudizi, oggi riuniti, avanti al Tribunale di Milano con prossima udienza prevista per il 20.11.2018, per escussione dei testimoni.

Sub 2) Rapporti negoziali tra Krenergy undici ("KRE 11") – Ascent.

L'Acquisto da parte di KRE 11 di impianti eolici situati nel Comune di Montefalcone da parte di Ascent Resources Italia S.r.l. (anche "Ascent"). Il 4.06.2014, KRE 11, società controllata da KRE, e Ascent, hanno sottoscritto una lettera di intenti, con la quale KRE 11 in qualità di acquirente, ed Ascent, in qualità di venditore, si impegnavano a firmare un contratto di cessione di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, impianti cc.dd. T13 e T18, per un importo non superiore ad Euro 160.000 per ciascun impianto, oltre ad un valore stimato di massimo Euro 100.000 per ciascun impianto da riconoscere sulla base di indici di produzione. Alla data di sottoscrizione della lettera di intenti KRE 11 si è impegnata ed ha corrisposto la somma complessiva di Euro 100.000 (Euro 50.000 ad impianto) a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 Codice Civile.

L'8.05.2015 KRE 11 e Ascent hanno sottoscritto un preliminare, con il quale la seconda si è impegnata a cedere il ramo di azienda comprensivo dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, impianto cd. T8, per un prezzo complessivo pari ad Euro 260.000 (Euro 100.000 a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del preliminare, Euro 60.000 alla data di esecuzione del contratto quale acconto sul prezzo di acquisto e la restante parte, Euro 100.000, entro un anno dalla Data di esecuzione, a patto che fossero raggiunti determinati indici di produzione nei 12 mesi di esercizio). Contratti sottoscritti dal legale rappresentante di KRE 11, dott. Antonio Bruno.

Il 12.06.2015 il Consiglio di Amministrazione di KRE ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento per destinare alla controllata KRE 11 risorse fino ad un massimo di Euro 600.000 al fine di consentire alla stessa l'acquisto dei tre impianti eolici. Al Consiglio di Amministrazione ha partecipato il dott. Gianluigi Facchini, non legato alla società da alcun contratto di consulenza.

Il 29.07.2015 l'acquisto degli impianti T13 e T18 è stato concluso e KRE 11 ha versato ad Ascent un ulteriore somma di Euro 220.000, nonostante gli impianti T13 e T18 non risultavano ancora connessi alla rete del Gestore. In sostanza, KRE aveva acquistato, tramite la controllata, impianti del valore di Euro 520.000, di cui Euro 320.000 già corrisposti, nonché pattuito una cessione del ramo di azienda, con esborso per Euro 160.000, già pagato su Euro 260.000, senza che gli impianti fossero collegati alla rete e senza il perfezionamento degli atti di trasferimento definitivi.

Il perfezionamento della cessione del ramo di azienda è mancato in ragione della insistenza di una ipoteca sull'area dell'impianto T8, come espressamente riconosciuto dall'Amministratore Delegato di KRE, dott. Antonio Bruno.

KRE 11, a fronte di un esborso complessivo pari ad Euro 480.000, da un lato non vedeva ancora perfezionato il contratto di cessione del ramo di azienda relativo all'impianto T8, e dall'altro non aveva ancora la possibilità di utilizzare gli impianti T13 e T18 non essendo allacciati alla rete del gestore dei servizi energetici.

Sub 3) Rapporti negoziali KRE Wind–Ascent, fornitura di pale eoliche

La controllata KRE Wind deliberava il 28.05.2015 la richiesta di un finanziamento alla controllante KRE per l'implementazione del "Piano Sicilia", consistente nello sfruttamento di 30 aerogeneratori (forniti, secondo il piano, da Northern Power System al prezzo di Euro 215.000), progetto da realizzarsi in due blocchi da 15 pale, il secondo del quale da realizzarsi previa restituzione del finanziamento alla controllante KRE.

Il Consiglio di Amministrazione di KRE del 12.6.2015 autorizzava il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento della controllante in favore di KRE Wind subordinatamente al reperimento di adeguate fonti di finanziamento da parte del sistema bancario, per la messa in funzione di 30 impianti minieolici da 60Kw di potenza caduno, da effettuarsi in due blocchi da 15 torri, di cui il primo finanziato dalla controllante, con obbligo di restituzione.

Il 25.6.2015 è stato sottoscritto un contratto di consulenza tra KRE con la società Steel S.r.l. (nella persona del dott. Andreani).

Il 26.08.2015 il Comitato Esecutivo di KRE, riunitosi presso la sede della società Steel S.r.l., deliberava un finanziamento di Euro 3 milioni nei confronti della controllata KRE Wind (senza che fossero state reperite le fonti di finanziamento attraverso il sistema bancario) per la fornitura dei 30 – successivamente ridotti a 20 - aerogeneratori marca Greenstorm. Il successivo Consiglio di Amministrazione di KRE Wind del 31.08.2015 prendeva atto di quanto deciso dal comitato esecutivo ed autorizzava l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione del contratto di fornitura di 30 aerogeneratori marca Greenstorm al prezzo di Euro 260.000 caduno, prezzo complessivo Euro 7.800.000, + Iva (da versarsi, il 30% quale anticipo alla sottoscrizione del contratto, il 10% al ricevimento dell'avviso di merce pronta, un ulteriore 10% entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di merce pronta e il saldo non oltre 12 mesi dalla data di ricevimento dell'avviso di merce pronta).

Il Consiglio di Amministrazione di KRE Wind dava, inoltre, mandato disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato di sottoscrivere con la capogruppo il contratto di finanziamento per Euro 3 milioni, alle condizioni sopra esposte.

La definizione dell'operazione non solo non è passata per il Consiglio di Amministrazione delle due società interessate (KRE e KRE Wind), ma è stata stravolta rispetto a quanto stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione di KRE del 12.6.2015, senza alcuna censura da parte degli organi di KRE, né di KRE Wind.

Nessuna censura è rinvenibile nella relazione dell'Organo di controllo monocratico allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 di KRE Wind emessa in data 21.03.2016, né censure sono rinvenibili in altri documenti societari a tale data. Anzi dell'esame della corrispondenza è emersa la partecipazione del Sindaco unico agli atti di amministrazione della controllata KRE Wind, di cui aveva assunto il ruolo di vero e proprio amministratore e consulente.

La carica di Sindaco unico di KRE Wind era ricoperta dal Presidente del Collegio Sindacale di KRE ed agli atti non risulta che questi abbia portato la questione all'attenzione del Collegio Sindacale della capogruppo KRE prima della denuncia del dott. Borgini dell'11.05.2016.

Nel frattempo i termini del contratto sottoscritti, venivano ulteriormente modificati, e le pale oggetto della fornitura passavano da 30 a 20.

Il 15.6.2016 il Collegio Sindacale, con relazione, redatta a seguito della denuncia del dott. Borgini dell'11.05.2016, portata all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti di KRE, fissata per il giorno seguente, ha posto in evidenza che la controllata KRE Wind avesse già pagato ad Ascent Euro 3.760.000 compresa Iva, a fronte di soli 5 aerogeneratori consegnati.

Inoltre evidenziava che sulla base delle impegni eventualmente rispettati da Ascent e di quelle che erano le pattuizioni contrattuali, KRE Wind avrebbe dovuto pagare la minore somma di Euro 2.860.000 rispetto a quella di Euro 3.760.000 corrisposta.

Infine, a fronte dei 20 aerogeneratori pattuiti, la società aveva al 31.12.2015 autorizzazioni solo per 8 di essi.

Contestati ad Ascent gli inadempimenti contrattuali, la controparte, forniva all'attuale management una nuova scrittura privata, mai resa prima disponibile, neanche presso la sede di KRE o KRE Wind, confermata tuttavia dall' Amministratore Delegato, dott. Antonio Bruno.

Scrittura privata che peraltro non risultava indicata nella memoria trasmessa a Consob dall' organo amministrativo pro tempore predisposta ai sensi dell'art. 115 TUF e richiesta dalla stessa Autorità di Vigilanza a seguito della denuncia del socio dott. Borgini ex art. 2408 Codice Civile.

In chiusura, gli aerogeneratori consegnati presentavano gravi vizi e difformità rispetto alle qualità indicate nell'allegato tecnico al contratto ed erano sprovvisti del software per il monitoraggio da remoto, con conseguente contenzioso.

Sub 4) Rapporti negoziali Italdro S.r.l. – BBE S.r.l. – Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. (anche "Erva")

Il 26.2.2016, Italdro S.r.l. (anche Italdro"), legale rappresentante dott. Antonio Bruno, e la società Erva S.r.l. (Erva, rappresentata dal sig. Adriano Pace), hanno sottoscritto un contratto in virtù del quale la seconda si impegna a cedere alla prima il ramo di azienda di una terza società, BBE S.r.l., comprensivo di un impianto idroelettrico, alla condizione sospensiva per cui ERVA avesse acquisito l'intero capitale di BBE S.r.l..

Italdro corrispondeva ad Erva in sede di sottoscrizione della scrittura privata il corrispettivo pari a Euro 900.000 (mentre l'importo residuo pari a Euro 2.100.000 avrebbe dovuto essere corrispondere al verificarsi della condizione prevista nell'accordo).

L'Accordo è stato autorizzato dal Comitato Esecutivo di KRE il 18.2.2016 e vagliato dal Consiglio di Amministrazione di KRE solo successivamente, nelle sedute dell'8.03.2016 e del 22.03.2016. Nel Consiglio di Amministrazione di KRE del 22.03.2016, il Presidente del Collegio Sindacale di KRE chiedeva chiarimenti al Presidente del Consiglio di Amministrazione (dott. Serge Umansky) circa la sussistenza di rapporti infragruppo tra la società Whiteridge ed ERVA, poiché questa ha la stessa sede legale della società Whiteridge, in Milano, Piazza del Carmine n. 4, dove si trova anche la sede legale di Steel S.r.l., advisor di KRE, Steel S.r.l. che ha reso le proprie prestazioni professionali attraverso il dott. Gianluigi Facchini. Nello stesso Consiglio, i consiglieri intervenuti, davano atto del fatto che l'operazione non fosse passata per il Consiglio di Amministrazione e che in ogni caso mancava la necessaria copertura finanziaria.

A fronte di questa perplessità, il C.d.A. decideva di autorizzare la controllata Italdro a risolvere il contratto con ERVA, con restituzione dei Euro 900.000 da parte di ERVA.

Nonostante questa chiara decisione, la somma Euro 900.000, anziché entrare nelle casse del Gruppo, veniva veicolata in favore della società Ascent, anche essa, come già visto, avente una unità immobiliare in Milano, Piazza del Carmine, 4, stessa sede di Whiteridge, di Steel S.r.l. e di ERVA, nell'ambito dei rapporti che la stessa Ascent aveva in essere con KRE Wind.

Nessuna di queste operazioni è passata per il Consiglio di Amministrazione di KRE.

Sub 5) Rapporti negoziali KRE Idro S.r.l. – Rotalenergia S.r.l.

Il 29.12.2015, KRE, ha deliberato l'acquisto del 100% delle quote di Rotalenergia S.r.l., società trentina titolare di impianti idroelettrici, per un corrispettivo totale di Euro 11,2 milioni, e di posticipare la firma del preliminare agli inizi del nuovo anno, non appena trovata la necessaria copertura finanziaria.

Il 26.02.2016 il dott. Antonio Bruno, quale Amministratore del veicolo KRE Idro, ha sottoscritto contratto preliminare per l'acquisto di Rotalenergia s.r.l per un prezzo di Euro 9.100.000, per il quale veniva versata una caparra di Euro 540.000.

Operazione portata a compimento senza la necessaria copertura finanziaria.

Difficoltà manifestata esplicitamente nel corso dei Consigli dell'8.03.2016 e del 22.03.2016 e superata solo con nuovo indebitamento da parte di KRE per finanziare l'operazione.

Sub 6) Contratto di Consulenza KRE – Steel S.r.l.

Il 25.06.2015 l'Amministratore Delegato di KRE, dott. Antonio Bruno, ha sottoscritto un contratto di consulenza con Steel S.r.l. per avvalersi del supporto di esperti del settore delle energie rinnovabili con competenze di natura strategico commerciale. Steel S.r.l. si è impegnata a rendere le proprie prestazioni professionali attraverso il dott. Gianluigi Facchini.

La discussione il Consiglio di Amministrazione del 22.03.2016 portò in evidenza come il dott. Gianluigi Facchini fosse al contempo: soggetto vicino al socio Whiteridge e consulente di KRE per il tramite di Steel S.r.l., società quest'ultima la cui sede legale coincideva con la sede legale di Whiteridge Partners S.r.l., con la sede legale di ERVA e con la sede di una unità immobiliare di Ascent.

V) 5. Danni cagionati alla Società ed al Gruppo.

Le operazioni sopra descritte, anziché investimenti oculati, hanno costituito occasione di affari a danno del Gruppo KRE, tanto è vero che K.R.Energy S.p.A. ha realizzato marginalità negative conseguenti al negativo andamento del settore mini eolico, in cui il Gruppo operava attraverso KRE 11 e KRE Wind. Quest'ultima infatti ha realizzato andamenti fortemente negativi a seguito di svalutazioni agli attivi immobilizzati e a seguito dell'appostamento di fondi rischi connessi ai rapporti con Ascent.

Gli investimenti avviati dal precedente organo gestorio nel settore del mini eolico sono stati analizzati e ritenuti non realizzabili.

Rispetto ai piani approvati dal precedente organo amministrativo in carica sino al 3.08.2016, seguito dall'advisor Steel, che ipotizzavano di mettere in produzione prima 40 impianti mini eolici, poi ridotti a 24, è rimasto accertata l'entrata in esercizio di 2 impianti in KRE 11 e di 6 impianti in KRE Wind, di cui 3 sono entrati in esercizio nel corso dell'ultimo trimestre del 2016 ed altri 3 nei primi giorni del mese di aprile 2017. Ulteriori 2 sono entrati in esercizio solo a fine giugno 2017. Di fatto nessuno di questi impianti per i vizi riscontrati ha iniziato a generare energia elettrica. AL riguardo sono state sollevate contestazioni nei riguardi del fornitore degli aerogeneratori Ascent avendo riscontrato vizi e difformità alle macchine consegnate e inadempienze al rapporto contrattuale. In conclusione, le operazioni sopra descritte, frutto di scelte operate in conflitto di interessi e comunque condotte in violazione di legge, di Statuto e delle norme regolamentari, hanno avuto come conseguenza di rilevare ingenti perdite prima in capo a KRE Wind e quindi in capo alla controllante KRE.

La situazione economico patrimoniale "provvisoria" al 31.12.2016 di Kre Wind aveva presentato perdite per complessivi Euro 699 migliaia. In sede di approvazione del bilancio di esercizio "definitivo" al 31.12.2016 di KRE Wind, avvenuto a luglio 2017 la perdita della partecipata KRE Wind è stata pari ad Euro 2.966 migliaia.

Il bilancio separato di KRE chiuso al 31.12.2016 ha dato risalto alla perdita di Euro 10.381 migliaia che, sommata a quelle maturate negli esercizi precedenti (pari ad Euro 28.188 migliaia) hanno determinato una situazione rilevante ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile posto che le perdite complessive, pari ad Euro 38.569 migliaia, avevano assorbito integralmente le riserve ed eroso il capitale sociale di Euro 41.019 migliaia in misura superiore al terzo.

la Società come riportato nel bilancio separato di KRE chiuso al 31.12.2016, approvato dal consiglio di amministrazione di KRE in data 13.04.2017, ha riportato una perdita di esercizio di Euro 10.381 migliaia a cui si deve aggiungere la perdita di ulteriori Euro 1.702 migliaia riportata nella relazione finanziaria semestrale al 30.06.2018, approvata dal consiglio di amministrazione di KRE in data 7.09.2017 che, a seguito del cambiamento di Stime previsto dal principio contabile internazionale IAS 8, ha portato il risultato di KRE S.p.A. ad una perdita complessiva di Euro 12.083 migliaia.

Al 30.06.2017 a seguito della approvazione del bilancio di esercizio di KRE Wind relativo all'esercizio 2016, è stato indicato all'interno della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo KRE che la capogruppo KRE S.p.A. ha apportato una rettifica al proprio bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 a seguito del negativo andamento conseguito dalla partecipata KRE Wind al 31.12.2016. Rispetto alle valutazioni precedentemente inserite nel bilancio di esercizio di KRE chiuso al 31.12.2016, tale cambiamento delle stime ha comportato una rettifica alla voce "Crediti verso soci e società del gruppo" per Euro 1.702 migliaia, nonché alla voce riserva di utili (perdite) portate a nuovo.

Gli effetti del maggior accantonamento a fondo svalutazione crediti finanziari relativi al finanziamento soci erogato da KRE a favore della controllata KRE Wind, per Euro 1.702 migliaia (il finanziamento erogato, già al netto di precedenti fondi svalutazioni, è passato da Euro 2.991 migliaia a Euro 1.290 migliaia).

Tale variazione ha comportato una variazione al patrimonio netto di K.R.Energy S.p.A. secondo quanto indicato nella tabella che segue:

K.R.Energy (migliaia di Euro)	S.p.A.	separato	Capitale sociale	Riserve	Perdite a nuovo	Perdita d'esercizio	TOTALE PATRIMONIO NETTO
Valore al 1 gennaio 2017			41.019	17.825	(28.188)	(10.381)	20.275
Effetto dell'applicazione dello IAS 8						(1.702)	(1.702)
Valore al 1 gennaio 2017 IAS 8			41.019	17.825	(28.188)	(12.083)	18.574

Complessivamente per effetto delle operazioni descritte KRE ha operato nell'esercizio 2016 e nel corso dell'esercizio 2017 una serie di svalutazioni alla voce partecipazioni e ai crediti finanziari verso le proprie partecipate per complessivi Euro 3.944 migliaia. In particolare:

- la partecipazione detenuta in KRE Wind è stata svalutata per complessivi Euro 1.373 migliaia (tutti nel corso dell'esercizio 2016); sono inoltre stati svalutati crediti finanziari per ulteriori Euro 2.380 migliaia, di cui Euro 679 migliaia nel corso dell'esercizio 2016 e Euro 1.702 migliaia nel corso del esercizio 2017- come sopra descritto;

- la partecipazione detenuta in KRE 11 è stata svalutata per complessivi Euro 191 migliaia di cui Euro 89 migliaia nel 2016 e 102 migliaia nel corso dell'esercizio 2017.

Il Gruppo KRE ha subito i danni indicati, poiché è sempre stato sottomesso alla volontà altrui, per il tramite degli amministratori compiacenti, pagando più del dovuto e senza ottenere la realizzazione dell'investimento, come in particolare è successo per le operazioni KRE Wind e KRE 11.

VI) Termini per l'esercizio dell'azione

Si rappresenta che l'azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di 5 anni dalla cessazione della carica (art. 2393 comma 3 Codice Civile); si tratta, per valutazione unanime, di un termine di prescrizione e non di decadenza.

Inoltre l'azione sociale di responsabilità si prescrive nei cinque anni dalla cessazione della carica o dal successivo momento in cui il danno si è prodotto ed esteriorizzato; ciò, purché gli amministratori non abbiano celato o concorso a celare il pregiudizio prodotto, nel qual caso la prescrizione è sospesa (art. 2941 n. 8 Codice Civile) sino a quando non sia scoperto il dolo.

VII) Azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2392, 2393, 2407 e, per quanto occorra, 2043 Codice Civile.

Gli eventi narrati sono stati oggetto di valutazione giuridica e portati all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza, per la coincidenza di interessi, tra persone fisiche e giuridiche, che, di fatto avevano il controllo in KRE e/o nelle società controllate e dall'altro le medesime persone fisiche e giuridiche si palesavano come controparti di KRE e/o delle controllate nella stipula e nella definizione di rapporti negoziali che nella maggioranza dei casi si traducevano in obbligazioni economiche, con ingente esborso economico e conseguenze dannose per KRE e per le società del Gruppo KRE.

Fatti, che, in ogni caso, evidenziano condotte poste in essere da amministratori in conflitto di interessi con quelli della KRE, e portati a compimento con vantaggio per sé o di altri e con grave nocumento patrimoniale per la Società e per i soci.

In relazione a tutte le operazioni economiche intraprese e sopra brevemente illustrate, l'interesse della Società e quello dell'Amministratore Delegato dott. Antonio Bruno, o degli altri possibili soggetti attivi, come il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Serge Umansky, si sono trovati sempre in una posizione di obiettivo antagonismo e con interessi confliggenti.

Le persone, portatrici di interessi in conflitto con quelli di KRE possono essere individuate di certo nel dott. Serge Umansky Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo e nel dott. Antonio Bruno, Amministratore Delegato e componente del Comitato Esecutivo, nonché legale rappresentante delle società controllate coinvolte nei fatti narrati, per le quali ha stipulato dei contratti fonte di danno per le stesse. Conflitto di interessi da leggere anche nella posizione del sindaco, dott. Fabio Petruzzella, per la funzione di vero e proprio amministratore e consulente assunta nella gestione di alcune operazioni, come quella portata a compimento dalla controllata KRE Wind in Sicilia e descritta al punto IV sub 3.

I contratti hanno visto assumere la posizione passiva, di debitrice, alla KRE ed alle società dalla stessa controllate a causa degli impegni assunti per la corresponsione di ingenti somme, spesso in assenza di valide deliberazioni ed anche in difformità delle stesse condizioni contrattuali, o comunque in assenza di idonea copertura.

Il danno patrimoniale per KRE e per le sue controllate emerge dal grave depauperamento del patrimonio netto della stessa, aggravato pesantemente dalle decisioni assunte dagli organi gestori all'epoca dei fatti narrati. Danno, per quanto è dato sapere, commesso anche con comportamento doloso e, come tale, da qualificare anche di natura extracontrattuale.

Ai fini della imputazione della responsabilità, è da tenere nella massima considerazione che il bilancio al 31.12.2016 di KRE riflette una perdita di Euro 10.380.969 che, sommata a quelle maturate negli esercizi precedenti (pari ad Euro 28.187.963) avevano determinato una situazione rilevante ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile posto che le perdite complessive, pari ad Euro 38.568.932, avevano assorbito integralmente le riserve ed eroso il capitale sociale di Euro 41.019.436 in misura superiore al terzo.

I fatti e gli elementi esposti uniti alle conseguenze rappresentate in bilancio, recano i segni esteriori di atti di mala gestione, che possono essere definiti imprudenti ed avventati e che se adeguatamente valutati e/o controllati sarebbero stati evitati.

Le decisioni, dannose per la Società, assunte e le modalità di attuazione delle stesse, presentano anche ulteriori profili, come l'inadempimento ai doveri, imposti agli amministratori ed ai sindaci, dalla legge o dall'atto costitutivo, anche se dovuto solo a

negligenza. Inadempimento che può di certo essere imputato a componenti del Collegio Sindacale di KRE che non ha mai censurato le scelte, rivelatesi dannose, assunte dai responsabili in nome e per conto della Società.

I fatti, testimoniano che taluni rappresentanti dell'organo gestorio e di quello di controllo non hanno agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze richieste.

La responsabilità di coloro chiamati a rispondere dei danni trae fondamento dal rapporto contrattuale che si instaura, all'atto della nomina tra gli amministratori, i sindaci e la società e si ricollega quindi alla violazione di specifici obblighi di natura legale e pattizia.

L'inadempimento di tali obbligazioni comporta l'obbligo di risarcire il danno al patrimonio della Società da reintegrare anche in termini di mancato guadagno, poiché gli amministratori ed i sindaci delle società di capitali sono gravati da obblighi a contenuto specifico stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo, rispetto ai quali la diligenza loro richiesta non è quella dell'uomo medio, ma quella del buon amministratore determinata non in astratto, ma in funzione della natura dell'incarico.

Anche l'aver omesso di adempiere a tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la scelta di una certa operazione economica, operata in certe circostanze e con determinate modalità, comporta responsabilità nei confronti della Società.

Alla luce delle suddette risultanze, e ferma la necessità di una puntuale verifica dei presupposti della fattispecie di responsabilità per ciascuna singola posizione/operazione, sussistono elementi sufficienti per fondare l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile e richiamati nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente dott. Serge Umansky, e dell'Amministratore Delegato, dott. Antonio Bruno, nonché nei confronti di un componente del Collegio Sindacale, dott. Fabio Petruzzella in carica, senza soluzione di continuità, per il periodo gennaio 2015 – 3.08.2016, sulla base e nei limiti delle responsabilità riscontrabili ed imputabili a carico di ciascuno, per aver agito in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti della Società.

È evidente che questa conclusione, nei confronti di taluni componenti degli organi sociali, è fondata sulla possibilità di dimostrare quanto esposto innanzi e gli elementi presuntivi inducono a ben sperare.

Fissati i punti ed esposta la percorribilità dell'azione sociale di responsabilità per il risarcimento dei danni subiti, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno l'esercizio di tale azione nei confronti di ex amministratori e componenti del Collegio Sindacale, anche sotto il profilo della correttezza delle scelte e verificata sotto quello dell'assunzione decisioni nel rispetto dei criteri dettati dal legislatore per le operazioni alle quali esse ineriscono e dimostrare che le operazioni condotte e sopra illustrate erano ingiustificate e che i suddetti amministratori e sindaci pro tempore erano consapevoli del danno che sarebbe stato cagionato al Gruppo e a KRE, o avrebbero potuto esserlo, se avessero avuto cura di agire in modo informato ed attento usando la normale diligenza, ed i sindaci ne risponderanno solo nel caso in cui, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o impedirne le conseguenze dannose.

VIII) Soggetti destinatari dell'azione sociale di responsabilità

Per quanto riguarda la Società K.R.Energy S.p.A., alla luce dei fatti e delle considerazioni che precedono e in relazione alle operazioni sopra descritte, è stato possibile individuare la responsabilità, quali registi e/o artefici delle operazioni, a carico dei seguenti soggetti:

Antonio Bruno, consigliere e Amministratore Delegato nel periodo dal 01.01.2015 al 03.08.2016;

Serge Umansky, consigliere e Presidente del consiglio di amministrazione nel periodo dal 01.01.2015 al 03.08.2016.

Per le stesse ragioni, data la violazione dei loro doveri di vigilanza, appare opportuno che l'azione sociale di responsabilità sia deliberata, per quanto di ragione, anche nei confronti del componente il Collegio Sindacale

Fabio Petruzzella – Presidente del Collegio Sindacale, il quale, senza soluzione di continuità, ha ricoperto la carica a far data dal 01.01.2015 al 03.08.2018.

Allo stato non è ritenuta opportuna l'azione nei confronti degli altri componenti del Collegio Sindacale, in ragione del susseguirsi repentina delle nomine nella carica di Sindaco effettivo, nel periodo oggetto di valutazione.

Con ogni più ampia riserva di agire nei confronti di altri ex amministratori o sindaci in relazione alle stesse operazioni, e/o ad altre, nel caso in cui fossero ravvisati i presupposti per l'avvio dell'azione sociale di responsabilità.

La proposta di delibera

Tanto esposto, il Consiglio di Amministrazione di KRE sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di K.R.Energy S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa ai sensi dell’articolo 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

delibera

- *di promuovere l’azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 Codice Civile e, per quanto occorra, ai sensi dell’art. 2043 Codice Civile, nei confronti dei signori:*

Antonio Bruno;

Serge Umansky;

quali ex amministratori di K.R.Energy S.p.A.;

nonché, ai sensi dell’art. 2407 Codice Civile, e, per quanto occorra, ai sensi dell’art. 2043 Codice Civile, nei confronti del seguente componente - nel tempo - il Collegio Sindacale di K.R.Energy S.p.A.:

Fabio Petruzzella, *quale ex Presidente del Collegio Sindacale;*

- *di conferire mandato, disgiuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all’Amministratore Delegato pro tempore, di procedere, direttamente o a mezzo di procuratori speciali, al compimento ed alla stipula di ogni atto necessario od opportuno in attuazione della determinazione di cui al punto precedente, in esecuzione del mandato conferito;*

- *con ogni più ampia riserva di promuovere azioni nei confronti di altri ex amministratori e/o sindaci in relazione alle stesse operazioni e/o di altre, nel caso in cui fossero ravvisati i presupposti per l’avvio dell’azione sociale di responsabilità.”*

2. Nomina dei componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2018 - 2020

Signori Azionisti siete chiamati a nominare i componenti del collegio sindacale, a seguito della cessazione dalla carica con effetto dalla presente assemblea dell'organo di controllo.

La nomina dell'intero organo di controllo si rende necessaria a seguito delle dimissioni prima di due sindaci effettivi dott. Paola La Manna e dott. Marco Fantoni, rassegnate in data 10 settembre 2018 e successivamente dei due sindaci subentrati dott. Marco Stecher, il quale ha comunicato di voler rassegnare le proprie dimissioni, in data il 10 settembre 2018 e del dott. Giovanni Borgini il quale ha comunicato, in data 14 settembre 2018, la sussistenza di cause ostative all'assunzione della carica.

In specifico il dott. Giovanni Borgini ha comunicato alla Società che sussistono rapporti di natura patrimoniale con il socio Industrial S.p.A. che rischiano di comprometterne l'indipendenza. Ad avviso dello stesso sindaco ciò costituisce una causa legale di ineleggibilità e decadenza che impedisce tout court di assumere la carica di sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2399, comma 1, lettera c) del codice civile. Lo stesso ha informato che -in ogni caso- intende rinunciare all'incarico con effetto dal 14 settembre 2018.

Infine in data 23 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di verifiche, di cui all'art. 148 del TUF, ha concluso l'attività istruttoria accertando il sopravvenuto difetto del requisito di indipendenza in capo al Presidente del Collegio Sindacale dott. Fabio Petruzzella deliberando la decadenza dello stesso dalla carica.

I sindaci erano stati eletti dall'Assemblea del 3 agosto 2016 per il triennio 2016 -2018 e più precisamente sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.

L'assemblea è pertanto invitata a:

- nominare mediante voto di lista il collegio sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, precisando altresì che – anche ai sensi della normativa in materia di equilibrio fra i generi, il riparto dei membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente);
- determinare i compensi spettanti ai Sindaci.

2.1 Nomina dei componenti mediante voto di lista

Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica

Vi invitiamo a provvedere alla nomina dei componenti il nuovo collegio sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti che durano in carica tre esercizi (con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020).

Nomina dei componenti mediante voto di lista

La nomina avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge e nei termini e con le modalità di cui all'art. 26 dello statuto sociale sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Al riguardo si rammenta che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio fra i generi, il riparto dei membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, con arrotondamento all'unità.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Termine di presentazione delle liste

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione (ossia almeno entro il 23 novembre 2018). I depositi si intendono validamente eseguiti mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia Sannitica snc - Centro Aziendale Quercete – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata krespa@legalmail.it

Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino a al terzo giorno successivo al venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il giorno 26 novembre 2018). In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà e cioè il 1,25% (uno virgola venticinque per cento).

I depositi si intendono validamente eseguiti mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia Sannitica snc - Centro Aziendale Quercete – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata krespa@legalmail.it.

Modalità di presentazione delle liste

Alle liste predisposte, secondo le modalità sopra descritte, e depositate entro il predetto termine devono essere altresì allegate:

- a) le dichiarazioni, munite di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina a decorrere dal giorno dell'assemblea e dichiarano sotto la propria responsabilità
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, avuto riguardo altresì delle disposizioni in materia di cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificato,
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità,
 - nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti d'indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) le dichiarazioni sopra indicate devono essere accompagnate da un curriculum vitae contenente il percorso professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, secondo quanto previsto dall'art. 2400, ultimo comma, c.c.;
- c) l'elenco degli azionisti che concorrono a formare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- d) I soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono contestualmente presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o dalla pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art.122 del TUF) e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Nella dichiarazione dovranno essere inoltre specificate le eventuali relazioni esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (ove individuabili), nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

Per un elenco esemplificativo di dette relazioni, si rinvia alla summenzionata comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato (entro il giorno 27 novembre 2018). La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo al numero di azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno il cui la lista è depositata presso la società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. Come sopra indicato la relativa comunicazione può essere comunicata alla società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Pubblicità delle liste

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della società, presso la sede sociale, sul sito internet all'indirizzo www.krenergy.it e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o in unica convocazione, ovvero almeno entro il giorno 27 novembre 2018.

Le liste saranno corredate da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura ivi compresa una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, prevedendolo lo statuto sociale, dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione di mercati regolamentati (Borsa Italiana S.p.A.) o da associazioni di categoria;
- un'indicazione dell'identità degli azionisti che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi.

Modalità di votazione

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Votazione in caso di presentazione di più liste

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste,

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri Effettivi ed uno Supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del collegio sindacale ai sensi di legge, e l'altro membro supplente.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Votazione in caso di presentazione di una sola lista

In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del collegio sindacale saranno eletti dalla lista di maggioranza. Presidente del collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco Effettivo.

Votazione in caso di non presentazione di liste

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del collegio sindacale avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Modalità di nomina di componenti il collegio sindacale in caso i candidati indicati nelle liste siano inferiori al numero dei membri da eleggere

Se il numero di candidati indicati nelle liste è inferiore al numero dei componenti il collegio sindacale da eleggere, si procederà sulla

base di proposte dei singoli azionisti o di chi abbia diritto di voto in assemblea.

2.2 Determinazione del compenso spettante ai sindaci

Gli azionisti sono chiamati a determinare la retribuzione annuale spettante al collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2402 c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Deliberazioni assembleari

L'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare la quota minima di riparto tra generi tra i componenti il collegio sindacale di volta in volta applicabile.

Pubblicità della nomina

La società a conclusione dell'assemblea informerà il pubblico, mediante comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile, pubblicato sul sito www.krenergy.it, dell'avvenuta nomina dei sindaci indicando, tra l'altro la lista dalla quale ciascun componente è stato eletto, precisando se si tratta di lista di maggioranza o minoranza.

Infine la società informerà il pubblico, mediante comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile, pubblicato sul sito www.krenergy.it, sull'esito delle valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

* * *

Ciò premesso il consiglio di amministrazione invita l'assemblea ad assumere le determinazioni in ordine:

- alla nomina dei componenti il collegio sindacale, votando le liste presentate e rese note con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale;
- alla retribuzione spettante ai componenti l'organo di controllo prevista dall'art. 2402 c.c.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano Orsini